



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 16 dicembre 2015
Pubblicato all'albo pretorio on-line dal 20 gennaio 2016 al 4 febbraio 2016 Reg. Pubbl.ni n. 21/2016
e per ulteriori 30 giorni dal 3 febbraio 2016 al 4 marzo 2016 Reg.Pubbl.ni n. 58/2016
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2016

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1. Principi fondamentali
- Art. 2. Territorio e Sede comunale
- Art. 3. Albo pretorio
- Art. 4. Stemma, Gonfalone, Fascia tricolore
- Art. 5. Programmazione e Cooperazione
- Art. 6. Riconoscimento delle Tradizioni locali e Cittadinanza onoraria

TITOLO II – ORDINAMENTO DELL'ENTE

Capo I - Organi

- Art. 7. Organi

Capo II - Organi elettivi

Sezione I - Consiglio comunale

- Art. 8. Ruolo e competenze generali
- Art. 9. Sessioni e Convocazioni
- Art. 10. Linee programmatiche di mandato
- Art. 11. Norme sul funzionamento
- Art. 12. Consiglieri comunali
- Art. 13. Diritti e Doveri dei Consiglieri
- Art. 14. Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo
- Art. 15. Commissioni consiliari

Sezione II - Il Sindaco e la Giunta

- Art. 16. Elezione del Sindaco
- Art. 17. Ruolo e funzioni
- Art. 18. Dimissioni del Sindaco
- Art. 19. Vice Sindaco
- Art. 20. Mozione di sfiducia
- Art. 21. Assessori e delegati del Sindaco
- Art. 22. Giunta comunale
- Art. 23. Competenze della Giunta
- Art. 24. Funzionamento della Giunta
- Art. 25. Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 26. Decadenza della Giunta

Capo III - Organi burocratici

- Art. 27. Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 28. Segretario comunale
- Art. 29. Responsabili degli Uffici e dei Servizi
- Art. 30. Incarichi esterni

Capo IV - Servizi

- Art. 31. Principi generali
- Art. 32. Istituzioni

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Capo I - Organizzazione territoriale e Forme collaborative

- Art. 33. Forme collaborative
- Art. 34. Collaborazione con i Comuni

Capo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

- Art. 35. Organizzazioni e Associazioni

- Art. 36. Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 37. Istanze dei Cittadini
- Art. 38. Diritto di accesso
- Art. 39. Consiglio comunale dei Ragazzi

Capo III - Referendum

- Art. 40. Disposizioni generali
- Art. 41. Richiesta
- Art. 42. Ammissibilità e proponibilità
- Art. 43. Effetti del Referendum
- Art. 44. Svolgimento

Capo IV – Difensore civico

- Art. 45. Difensore civico
- Art. 46. Difensore civico di nomina comunale

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 47. Pubblicazione dei Regolamenti ed entrata in vigore
- Art. 48. Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 49. Potestà impositiva
- Art. 50. Bilancio e Conto consuntivo
- Art. 51. Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
- Art. 52. Definizione degli obiettivi

Capo II - Organi di revisione e controllo

- Art. 53. Controlli interni
- Art. 54. Revisore dei conti

Capo III - Tesoreria

- Art. 55. Servizio di Tesoreria

TITOLO VI – NORME FINALI

- Art. 56. Attuazione dello Statuto
- Art. 57. Revisione dello Statuto
- Art. 58. Abrogazioni
- Art. 59. Entrata in vigore dello Statuto
- Art. 60. Disciplina transitori.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Principi fondamentali

1. Il Comune di Romagnano Sesia è Ente locale autonomo nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi della Carta Costituzionale, fondata sui valori propri della Liberazione, della democrazia riconquistata e del presente Statuto.
2. Il Comune opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi, esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in aderenza al principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
3. Il Comune si riconosce come Comune europeo e in tale spirito opera nel quadro dei principi definiti dall'Unione europea.
4. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. In particolare, il Comune rappresenta la propria Comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Novara, con gli altri soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, alla salute, alla cultura e al lavoro;
 - b) piena valorizzazione e tutela attiva dei diritti e della dignità della persona secondo i principi della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e promozione della cultura della pace e della cooperazione internazionale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche, culturali, turistiche e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale e sostegno alla realizzazione del sistema integrato di assistenza e di sicurezza sociale, attraverso la qualificazione dei servizi pubblici e la cooperazione con le associazioni di volontariato;
 - e) superamento delle discriminazioni fra i sessi, anche mediante promozione di iniziative per le pari opportunità, in conformità alle leggi vigenti;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle fasce di età giovanile e anziana, con la cooperazione delle relative associazioni;
 - g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - h) promozione dello sviluppo e valorizzazione del territorio in ambito locale e sovra locale;
 - i) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo;
 - l) sostegno al pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori in ogni luogo di lavoro.

Art. 2.

Territorio e Sede comunale

1. Il territorio del Comune di Romagnano Sesia si estende per chilometri quadrati 18,07 e confina con i Comuni di Ghemme, Fontaneto d'Agogna, Cavallirio, Prato Sesia, Serravalle Sesia e Gattinara.
2. La sede comunale è ubicata in Piazza Libertà 11.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale che è domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza. Il sindaco, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare, con l'avviso di convocazione, un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza. Comunque il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

Art. 3.

Albo pretorio

1. E' istituito un Albo pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e di legge che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura.
3. Il Segretario comunale cura la pubblicazione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi dei pubblici dipendenti a ciò incaricati.

Art. 4.

Stemma, Gonfalone, Fascia tricolore

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Romagnano Sesia" e con lo Stemma e il Gonfalone come rispettivamente descritti dal DPCM 7 giugno 1960 n. 11246 e dal DPR 20 gennaio 1961:

Stemma: "D'argento al leone di nero linguato di rosso". Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: "Drappo partito di nero e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Romagnano Sesia. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento". La Fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

2. L'uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

3. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

Art. 5.

Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune promuove, in particolare, la cooperazione e la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Novara e con la Regione Piemonte, favorendo inoltre i processi di progettazione e di valorizzazione integrata del territorio anche attraverso forme di rete fra Amministrazioni locali, Enti e soggetti interessati a cooperare per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.

Art. 6.

Riconoscimento delle Tradizioni locali e Cittadinanza onoraria

1. Il Comune cura con particolare attenzione le tradizioni popolari quali espressione dell'identità cittadina e del bisogno di momenti di aggregazione sociale e di espressione culturale.

2. Alla Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo è attribuito il valore di antica manifestazione della tradizione popolare.
3. Alla Banda cittadina e al Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia è attribuito il valore di istituzione culturale locale.
4. E' istituito il registro dei Cittadini onorari. La cittadinanza onoraria viene concessa con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale ad unanimità dei voti. Nel suddetto registro sono iscritti, alla data di approvazione del presente Statuto, i nomi di Sandro Pertini e di Don Giovanni Preti, ai quali venne concessa la cittadinanza onoraria con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 27 giugno 1973 e n. 27 del 27 febbraio 1980.

TITOLO II ORDINAMENTO DELL'ENTE

Capo I Organi

Art. 7. *Organi*

1. Sono organi elettivi e di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Nella composizione degli organi collegiali è garantita la presenza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e delle percentuali minime di rappresentanza definite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune all'esterno, il Segretario comunale, i Responsabili dei servizi.

Capo II Organi elettivi

Sezione I Consiglio comunale

Art. 8. *Ruolo e competenze generali*

1. Il Consiglio comunale è dotato di un'autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco o in caso di assenza o impedimento al Vice Sindaco; in caso di assenza del Sindaco o del Vice Sindaco spetta al Consigliere anziano.
3. L'elezione e la composizione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, lo scioglimento e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge. Ciascun Consigliere è tenuto a

eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

4. L'attività e il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

6. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare e sono comunque modificabili e/o revocabili in qualsiasi momento.

7 Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparziale e corretta gestione amministrativa. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. I verbali del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario e sono approvati nella successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 9.

Sessioni e Convocazioni

1. Le sessioni consiliari devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza.

2. Non si computa il giorno della consegna e quello dell'adunanza.

3. In caso d'urgenza o per l'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno è sufficiente che la convocazione avvenga almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri purché su argomenti di competenza consiliare. In caso di richiesta da parte dei Consiglieri la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere inviato preferibilmente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Consigliere.

6. Su richiesta scritta del Consigliere, la consegna dell'avviso di convocazione può essere effettuata tramite messo comunale presso il proprio domicilio, in alternativa alle modalità di cui al comma precedente. In tale ipotesi, la consegna dell'avviso deve risultare da apposita dichiarazione del messo.

7. Ultimata la consegna degli avvisi di convocazione secondo le modalità dei commi precedenti, il Segretario comunale procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ordine del giorno.

8. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta escluso quello della medesima e almeno 12 ore prima in caso di urgenza.

Art. 10.

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il *termine massimo di 90* giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni e i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamenti con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione dei programmi.

4. Il Consiglio può inoltre provvedere a integrare nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

Art. 11.

Norme sul funzionamento

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare.
2. La prima sessione del Consiglio, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, dovrà essere indetta nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'art. 40 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.
3. Nella prima sessione il Consiglio provvede alla convalida degli eletti.
4. Per il proprio funzionamento il Consiglio si dota di apposito Regolamento.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze qualificate.
6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese; le votazioni con voto segreto sono limitate alle deliberazioni concernenti persone ed ai casi previsti espressamente dalla Legge.
7. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale.

Art. 12.

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto; il loro status giuridico è regolato dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. In proposito, il Sindaco dovrà *notificare* l'avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241.
5. Il Consigliere potrà far valere eventuali cause di giustificazione delle assenze e fornire documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento.
6. L'istruttoria è demandata alla Commissione Bilancio e Affari istituzionali, la quale, all'esito, redige una relazione da sottoporre al Consiglio comunale.
7. Scaduto il termine di cui al comma 5, il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Sindaco e al Consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo.

Art. 13.

Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere d'iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente di proposta sulle medesime materie.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo i modi e le forme specificate dal Regolamento comunale;
 - b) di ottenere dal Sindaco un'adeguata informazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'organo consiliare, anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo.
3. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno eventualmente recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, a meno che esista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti e affini fino al quarto grado.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

Art. 14.

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. La costituzione dei Gruppi consiliari è libera. Per la costituzione di un Gruppo è necessaria l'adesione di almeno due Consiglieri. Gli eletti che non confluiscono in alcun Gruppo, sono iscritti di diritto nel Gruppo c.d. "misto"; l'appartenenza a tale Gruppo, in mancanza di un Capogruppo, non dà diritto alle comunicazioni di cui all'art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nel caso in cui di una lista venga eletto un unico Consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un Gruppo consiliare.
3. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro la prima riunione del Consiglio neo-eletto; in mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del gruppo, così come specificato dall'art.12 comma 3 del presente Statuto.
4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.
5. Ai fini della comunicazione delle deliberazioni previste dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i Capigruppo devono comunicare al Segretario comunale il proprio indirizzo di posta elettronica; tale comunicazione tiene luogo all'elezione di domicilio.
6. Con il Regolamento sono definiti i mezzi di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare loro l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15.

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta e di studio.
2. Le Commissioni saranno composte da Consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.
3. La presidenza dell'eventuale Commissione con funzione di garanzia e controllo viene attribuita a Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l'oggetto delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento comunale o dalla deliberazione d'istituzione delle stesse.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

6. Entro 120 giorni dalla costituzione, il Sindaco deve convocare ciascuna Commissione perché definisca le proprie linee guida e le proprie cariche.

Sezione II **Il Sindaco e la Giunta**

Art. 16.

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco giura solennemente, davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 17.

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In particolare competono al Sindaco:

a) la direzione e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune nonché dell'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) la promozione e l'adozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) quale rappresentante della comunità, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti; tali provvedimenti devono essere motivati, e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, si potrà prescindere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Negli altri casi viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo stesso.

d) la nomina e la revoca del Segretario comunale;

e) la nomina e la revoca dei Responsabili dei servizi, l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;

f) l'acquisizione presso gli uffici e servizi delle informazioni e atti, anche riservati;

g) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;

h) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari;

i) l'esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede;

j) la proposta degli argomenti da trattare in Giunta, la convocazione e la presidenza;

k) la rappresentanza legale dell'Ente, anche in sede giudiziale. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun responsabile di servizio in base a delega. La delega potrà essere generale per tutto il tempo del mandato amministrativo, per anni o per singoli casi riferiti al compimento di singoli atti.

3. Quale ufficiale di governo il Sindaco sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

4. In particolare, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, i provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Art. 18.

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19.

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo ai sensi dell'art. 53 c. 2 bis del D.Lgs n. 267/2000.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal vicesindaco fino a nuove elezioni anticipate.

Art. 20.

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario. La legge disciplina le modalità di nomina del commissario.

Art. 21.

Assessori e delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri previsti dalla legge.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può assegnare, con suo provvedimento, a ogni Consigliere, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie o per specifiche mansioni.

Art. 22.

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è un organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza, della legalità e dell'efficienza.

2. Le competenze e la composizione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

3. La Giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, del Segretario comunale, e dei Responsabili dei servizi; attua gli indirizzi generali approvati dal Consiglio e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione dello stesso.
4. Vice Sindaco e Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.
5. La Giunta è composta dal Sindaco e fino a un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco e deve necessariamente essere scelto fra i componenti del Consiglio comunale in carica.
6. Lo stato giuridico degli Assessori è disciplinato dalla legge.
7. Agli Assessori si applica l'obbligo di astensione previsto per i Consiglieri all'art. 13, i componenti la Giunta delegati per la materia urbanistica e dei lavori pubblici, inoltre, devono astenersi dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.
8. Uno degli Assessori può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti per rivestire la carica di Consigliere comunale, e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. L'Assessore esterno può partecipare al Consiglio senza diritto di voto.

Art. 23.

Competenze della Giunta

1. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
2. Collabora con il Sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco.
4. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
5. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 24.

Funzionamento della Giunta

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le riunioni si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei suoi componenti.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese.
4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario comunale.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazioni di incompatibilità; in tal caso viene sostituito in via temporanea da un membro della Giunta, nominato dal Sindaco.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 25.

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 26.

Decadenza della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Capo III

Organi burocratici

Art. 27.

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. In particolare sono regolamentati le attribuzioni e responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi, fra questi e il Segretario, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale.
2. Il Regolamento si uniforma al principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo, attribuita agli organi di governo e intesa quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili dei servizi e avente il compito di definire gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo e dalla contrattazione collettiva decentrata.

Art. 28.

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale iscritto all'albo dei Segretari comunali e provinciali gestito dal Ministero dell'Interno
2. Egli deve operare affinché l'attività del governo dell'Ente sia improntata al rispetto del principio di legalità, inteso non in senso formalistico, ma in senso sostanziale, in relazione alla complessiva attività dell'Ente.
3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e può prendere la parola su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.

7. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di tipo tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

8. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

9. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

a) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficacia dell'attività svolta dai Responsabili o dal Personale assegnato agli uffici o servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei responsabili riferendone al Sindaco;

b) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi all'istruttoria e alla esecuzione delle deliberazioni, svolti dai servizi competenti, secondo le modalità contenute nel Regolamento;

c) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione;

10. Il Segretario comunale presiede il Nucleo di valutazione e le Commissioni di concorso

11. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o conferitagli dal Sindaco.

13. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, il Segretario comunale si avvale di un apposito servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione e la direzione operativa.

Art. 29.

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Lo svolgimento dell'azione amministrativa e il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico amministrativo e di controllo, che compete agli organi politico-amministrativi del Comune, dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nell'adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sull'adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nell'attività finanziaria, tecnica e amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dagli organi politico-amministrativi.

2. Ai Responsabili spetta il funzionamento delle strutture loro affidate e l'assolvimento delle relative funzioni, nell'ambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

3. I Responsabili devono partecipare alle sedute degli organi collegiali dell'Ente, qualora ciò venga loro richiesto dagli organi politico-amministrativi.

4. Ai Responsabili spettano le competenze inerenti l'attività amministrativa interna, attribuita ad essi dalla legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti, in particolare sono tenuti a esprimere pareri motivati sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e di dare attuazione ai provvedimenti adottati dagli organi politico-amministrativi.

5. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, spetta ai Responsabili svolgere compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici. In particolare, sono di competenza dei Responsabili:

a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

b) la determinazione a contrattare e la stipulazione dei contratti;

c) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione d'impegni di spesa, l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

- d) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. Ai Responsabili spetta altresì adottare gli atti di annullamento d'ufficio, revoca, decadenza, ritiro dei suddetti provvedimenti di loro competenza;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- f) i provvedimenti cautelari e definitivi conseguenti all'accertamento di infrazioni amministrative, le diffide e gli ordini di sospensione o cessazione di attività abusive, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie, incluse quelle previste dalla Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la competenza sindacale;
- g) le erogazioni assistenziali e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento conformemente all'art. 12 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la liquidazione delle rette dovute dal Comune in base alle vigenti norme, in relazione al ricovero di minori o anziani in strutture assistenziali;
- h) ogni altro atto attribuito dalle norme vigenti o delegato dal Sindaco in base ai Regolamenti comunali;
- i) le ordinanze ordinarie da emanarsi nell'ambito delle loro funzioni in applicazione di norme legislative e regolamentari. Dette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, quando l'ordinanza ha carattere individuale si potrà prescindere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
6. Per le materie indicate nelle precedenti lettere ai Responsabili compete l'emanazione di tutti gli atti dei relativi procedimenti che non siano espressamente attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, alla Giunta al Sindaco e al Segretario comunale, al quale compete la presidenza delle commissioni di gara e di concorso nonché la responsabilità per ogni altra funzione o servizio attribuitogli dal Sindaco.
7. Ai fini dell'adozione degli atti suddetti, è competente il Responsabile preposto alla struttura comunale cui è inerente, per materia, l'atto da compiere. Nel caso di atto o categoria di atti che possano riguardare più responsabili, l'assunzione dell'atto spetta al Segretario comunale.
8. L'affidamento degli incarichi di direzione e di responsabilità di uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.
9. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi incorrono in responsabilità esclusiva, relativamente al perseguimento degli obiettivi dell'Ente, alla correttezza Amministrativa, all'efficienza e ai risultati delle gestione.
10. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti e provvedimenti di competenza dei Responsabili. In caso d'inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 30.

Incarichi esterni

1. Il Sindaco, nelle forme, con le modalità e i limiti previsti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi potrà provvedere all'assunzione, al di fuori della dotazione organica, di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. In caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica o per altri gravi motivi, il Sindaco potrà assegnare la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine, per obiettivi determinati.

4. Le norme per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, non superiore a quella del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

Capo IV Servizi

Art. 31.

Principi generali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune sceglie le forme di gestione dei servizi pubblici tra quelle previste dalla legge, in base a criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

3. Nell'organizzazione dei Servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32.

Istituzioni

1. L'istituzione è un Ente strumentale del Comune, privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia gestionale, costituito dal Consiglio comunale per l'esercizio di determinati servizi sociali senza rilevanza economica.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste in apposito regolamento.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Capo I

Organizzazione territoriale e Forme collaborative

Art. 33.

Forme collaborative

1. Il Comune promuove la gestione in forma associata di Uffici e Servizi sul territorio attraverso la collaborazione con altri Comuni e con Enti pubblici.

Art. 34.

Collaborazione con i Comuni

1. La collaborazione fra i Comuni viene attuata con le forme della convenzione, consorzio, Unioni di Comuni, accordi di programma di cui agli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente e nelle forme previste dalla legislazione regionale.
2. Il Comune promuove l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività e collaborazioni di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative per l'assunzione di personale, di programmi speciali e altri Servizi con la stipulazione di apposite convenzioni.

Capo II

Istituti di partecipazione e Diritti dei cittadini

Art. 35.

Organizzazioni e Associazioni

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. Assicura l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni che abbiano come finalità l'assistenza alle persone bisognose, l'educazione dei giovani, la difesa dell'ambiente e delle tradizioni culturali, la promozione turistica, la pratica dello sport e ogni altra finalità socialmente rilevante.
3. Le modalità di accesso, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, sono rimesse al Regolamento.
4. Il Comune può concedere alle Organizzazioni e alle Associazioni che non perseguono scopi di lucro sussidi e contributi sulla base di un programma accompagnato da un preventivo di spesa secondo le modalità indicate in apposito regolamento comunale.

Art. 36.

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce il Responsabile della procedura, a chi spetta la decisione e il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.

Art. 37.

Istanze dei Cittadini

1. I Cittadini singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. A dette istanze, petizioni e proposte, deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio comunale.

Art. 38.

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di pubblici Servizi comunali.
3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 39.

Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e civile, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva su temi, problemi, esigenze e istanze del mondo giovanile nelle seguenti materie: istruzione e cultura, assistenza e servizi sociali, sport e tempo libero, ambiente e territorio.
3. Il Consiglio comunale dei Ragazzi opera ispirandosi ai principi della Carta costituzionale, della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e del presente Statuto.
4. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Capo III Referendum

Art. 40.

Disposizioni generali

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio comunale, - esclusi quelli di cui al successivo comma terzo relativi all'amministrazione e al funzionamento del Comune -, esprimendo, sul tema o sui temi proposti, il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Il referendum è proposto dal Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.
3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco; deve svolgersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolge con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
5. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
6. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
7. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.
8. Il referendum sarà valido se avrà partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 41.

Richiesta

1. La richiesta dell'indizione di referendum consultivo deve essere avanzata da almeno un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, escludendo dal computo gli iscritti all'A.I.R.E.
2. Tale richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene indirizzata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario comunale circa la regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta e il rapporto del Segretario comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La richiesta può essere presentata altresì da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali assegnati. Nel Caso di referendum di iniziativa Consiliare, lo stesso è indetto se la proposta è approvata in Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 42.

Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum è improponibile nei dodici mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei dodici mesi successivi alla sua elezione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
3. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini e uno proposto dal Consiglio comunale.
4. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso a un comitato tecnico definito dal Regolamento.

Art. 43.

Effetti del Referendum

1. Solo in caso di risultato valido ai sensi del precedente articolo si procederà, entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato, al dibattito consiliare e alla successiva votazione. Nel caso in cui la deliberazione si discostasse dai risultati del referendum, dovrà essere adeguatamente motivata e approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 44.

Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito Regolamento.

Capo IV Difensore civico

Art. 45.

Difensore civico

1. Il Difensore civico è istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale. Segnala di propria iniziativa su istanza dei cittadini singoli o

associati, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale, degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune.

2. Il Difensore civico può essere scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la Provincia ovvero nominato dal Consiglio comunale con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 46.

Difensore civico di nomina comunale

1. Il Difensore civico, nominato dal Consiglio Comunale, è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, tra i cittadini di provata moralità e imparzialità iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva. Non possono inoltre ricoprire l'ufficio di Difensore civico coloro che sono ineleggibili o che risultano incompatibili e coloro che hanno amministrato il Comune nell'ultimo mandato, i parenti e gli affini entro il 4° grado dei Consiglieri, degli Assessori, dei revisori, del Segretario, gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, i condannati a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. Resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, non è rieleggibile, può essere revocato col voto dei due terzi dei componenti il Consiglio.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti e aziende dipendenti l'esibizione di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Ha sede presso il Comune e per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di personale comunale che gli viene assegnato. Il Consiglio gli attribuisce una indennità annua.

6. Presta giuramento al Consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale".

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 47

Pubblicazione dei Regolamenti ed entrata in vigore

1. La pubblicazione dei regolamenti e dello Statuto è fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

2. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio, con contemporaneo avviso al pubblico sul sito istituzionale del Comune. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 48

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Capo I Disposizioni generali

Art. 49.

Potestà impositiva

1. Il Comune ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuitegli dalla legge.

2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. I primi vengono finanziati con la contribuzione erariale e con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati solo con le entrate fiscali.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati i corrispettivi o le tariffe a carico dell'utente.

5. Il Comune potrà far ricorso anche a prestiti obbligazionari o ad altre forme di finanziamento per la realizzazione di specifiche opere di interesse pubblico.

6. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente Responsabile del Servizio.

7. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 50.

Bilancio e Conto consuntivo

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione e il Conto consuntivo.

2. Il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza e all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 51.

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario comunale attesta con propria nota da comunicare al Sindaco e al Prefetto, che sono trascorsi inutilmente i termini di approvazione del bilancio.

Art. 52.

Definizione degli obiettivi

1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai Servizi è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli organi dell'Amministrazione.
2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai Servizi, vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Responsabili interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali dei Servizi stessi.
3. Gli obiettivi assegnati ai Servizi devono essere misurabili.

Capo II

Organi di revisione e controllo

Art. 53.

Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Con apposito regolamento ovvero con i regolamenti di contabilità e sull'ordinamento generale degli uffici e servizi è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Art. 54.

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti previa estrazione a sorte di nominativi effettuata dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza. I nominativi sono estratti da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo in caso di inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Esercita le sue funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.
4. Non può essere nominato Revisore chi ha amministrato il Comune nell'ultimo biennio; gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri comunali e degli Assessori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.
5. La cancellazione e la sospensione dal ruolo o dall'albo comporta la decadenza dall'ufficio di revisore.
6. La decadenza, ai sensi dei precedenti commi, è pronunciata dal Consiglio comunale che provvede nella stessa seduta alla sostituzione.
7. Il Revisore esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e riferisce periodicamente al Consiglio comunale con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

Capo III Tesoreria

Art. 55.

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
2. L'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, l'oggetto e l'affidamento di tale servizio, nonché la responsabilità del tesoriere sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 208 e seguenti D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
3. La gestione del Servizio di Tesoreria può avvenire con metodologie e criteri informatici, come previsto dall'art. 213 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 56.

Attuazione dello Statuto

1. Gli organi del Comune, ciascuno per la parte di sua competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme del presente Statuto, mediante l'adozione di appositi Regolamenti laddove mancanti.

Art. 57.

Revisione dello Statuto

1. La revisione o l'abrogazione totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata da deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 58.

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Art. 59.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto:
 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune;

- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti, entra in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune.

Art. 60.

Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore i Regolamenti adottati secondo la precedente legislazione e il precedente Statuto, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.